

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Mazzè

SERVIZIO TECNICO LL.PP. E MANUTENZIONI

**Verbale di seggio di gara n. 3 relativo alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dell'esecuzione del "Servizio di conduzione e la manutenzione ordinaria degli impianti termici degli edifici di pertinenza comunale con assunzione di ruolo di terzo responsabile per la stagione invernale 2018/2019 oltre la possibilità di estensione per un ulteriore anno" da espletare tramite R.d.O. su piattaforma elettronica Me.Pa.
Codice C.I.G. Z5D23FEC95**

Data 11/10/2018

ORE 16,00

SEDUTA PUBBLICA

Il sottoscritto Geom.Crosa Pierpaolo, responsabile del Procedimento, quale organismo monocratico trattandosi di procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto con il criterio del massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, per l'aggiudicazione dell'appalto di:

Servizio di conduzione e la manutenzione ordinaria degli impianti termici degli edifici di pertinenza comunale con assunzione di ruolo di terzo responsabile per la stagione invernale 2018/2019 oltre la possibilità di estensione per un ulteriore anno

Coadiuvato dai testimoni:

1. Arch.Andreol Arturo – responsabile del Servizio Tecnico - Componente

Richiamato interamente il verbale di seggio di gara n. 1 in data 27/09/2018;

Richiamato interamente il verbale di seggio di gara n. 2 in data 03/10/2018;

Evidenziato che nella stessa seduta, si accertava che la miglior offerta, rappresentata dalla ditta che ha espresso il prezzo più basso, era quella della ditta ZETA – IMPIANTI S.R.L. con sede legale in Ivrea (TO) Via Torino n°603 (P.Iva 103341200109) che ha offerto un prezzo di Euro 10.488,00 oltre Euro 400,00 quale importo per gli oneri di sicurezza (da non assoggettare a ribasso), ed è stata emessa la proposta di aggiudicazione a favore della stessa;

Successivamente, sono state effettuate le verifiche di rito in capo alla Zeta Impianti in ordine all'esistenza o meno di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici ed è stata ravvisata la presenza, nel Casellario informatico tenuto dall'ANAC, di un'annotazione (inserita in data 5 dicembre 2017) a carico della predetta società relativamente ad una pregressa risoluzione contrattuale disposta per "grave violazione da parte dell'Impresa appaltatrice delle norme in materia di subappalto".

La predetta società, inoltre, non ha dichiarato nel DGUE presentato in sede di gara la predetta circostanza, avendo invero barrato la casella "no" alla domanda "l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice".

Tramite sistema Me.Pa. , in data 04/10/2018, la stazione appaltante comunicava formalmente, alla stessa ditta, l'esclusione dalla procedura di gara, dichiarando aggiudicataria provvisoria dell'appalto la seconda classificata, ditta De Vido S.r.l. con sede legale in Torino Via Susa 31 (partita IVA 05346460016) per il prezzo di Euro 13.000,00 oltre Euro 400,00 quale importo per gli oneri di sicurezza (da non assoggettare a ribasso).

Rilevato altresì che in data 05/10/2018 perveniva sempre tramite sistema Me.Pa. la richiesta, da parte della ditta Zeta Impianti S.r.l. , di informazioni più precise riguardante l'esclusione in quanto la stessa ditta, a proprio dire, non trovandosi nelle circostanze di esclusione automatica dalle gare, non ha dichiarato il falso, in quanto non si trova attualmente iscritta all'Anac per aver presentato false dichiarazioni.

L'espulsione di Zeta Impianti dalla procedura è giustificata dalle considerazioni che seguono:

- è applicabile, alla fattispecie in esame, l'articolo 80, comma 5, lettera *f-ter* del Codice dei contratti pubblici secondo cui *“le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora ... l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico”*;
- la predetta disposizione va letta unitariamente con il comma 12 del citato articolo, secondo cui *“in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante né da segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia”*;
- come è stato recentemente precisato dal Consiglio di Stato (sentenza della Quinta Sezione del 13 settembre 2018, n. 5365) *“l'iscrizione dell'impresa nel casellario informatico nei casi di cui al richiamato comma 12 per avere ... presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in una precedente gara preclude la partecipazione ad ulteriori e successive gare di appalto, per l'intero periodo dell'iscrizione (in tal senso il comma 5, lettera f-ter)*.
- la sola circostanza dell'avvenuta iscrizione di Zeta Impianti nel Casellario informatico tenuto dall'ANAC deve ritenersi preclusiva della partecipazione alla gara bandita dal Comune di Mazzè, costituendo quindi preciso obbligo della stazione appaltante disporre l'esclusione di Zeta Impianti dalla gara, sussistendo pacificamente le condizioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera *f-ter*, letto in combinato disposto con il comma 12 del predetto articolo;
- la ditta Zeta Impianti avrebbe dovuto dichiarare di essere incorsa in gravi illeciti professionali, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera c) del Codice, dando atto dell'avvenuta risoluzione contrattuale pronunciata in via anticipata per violazione della normativa sul subappalto, nonché dell'avvenuta annotazione nel Casellario informatico ANAC
- Siffatta omissione, ed anzi la dichiarazione di non essere incorsa in gravi illeciti professionali, rende obbligatoria l'esclusione, essendosi pienamente integrata la fattispecie di cui al punto 4.2 delle Linee Guida ANAC, che impone alla stazione appaltante l'obbligo di applicare la sanzione espulsiva, secondo il combinato disposto dell'articolo 80, comma 5, lettere c) ed *f-bis* del Codice.

Rilevato quindi che la ditta Zeta Impianti s.r.l. va esclusa dalla procedura di gara poiché:

- Risulta essere iscritta nel Casellario informatico tenuto dall'ANAC, in applicazione dell'articolo 80, commi 5, lettere *f-ter* e 12, del d.lgs. 50/2016;
- Non ha dichiarato la risoluzione contrattuale anticipata costituente grave illecito professionale, in applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettere c) ed *f-bis*) del Codice dei contratti pubblici, nonché del punto 4.2 delle Linee guida ANAC n. 6 e di non essere incorsa in gravi illeciti professionali.

Tutto ciò premesso e considerato

Il sottoscritto, comunica che risulta affidatario provvisorio, il secondo classificato individuato nell'operatore economico DE VIDO S.r.l. con sede legale in Torino Via Susa n°31 (Codice fiscale/ Partita Iva 05346460016) che ha offerto un prezzo di Euro 13.000,00 oltre Euro 400,00 quale importo per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)

RIMETTE

il presente verbale unitamente a tutti gli atti di gara alla Stazione Appaltante per le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale a carico della suindicata ditta. Le operazioni di gara terminano alle ore 17:00.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Crosa Pierpaolo

Il Testimone
Andreol Arturo